

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA E DELLE SUE AZIENDE SPECIALI - TRIENNIO 1° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021 – CIG Z5E2546575

Indice

- Art. 1 - Oggetto del servizio
- Art. 2 - Durata del servizio
- Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio
- Art. 4 - Valore del servizio
- Art. 5 - Periodo di prova
- Art. 6 - Modifiche del servizio
- Art. 7 - Firme autorizzate
- Art. 8 - Gestione informatizzata del servizio
- Art. 9 - Altri servizi
- Art. 10 - Tassi interesse –Addebito commissioni
- Art. 11 - Esercizio finanziario
- Art. 12 - Conto giudiziale
- Art. 13 - Riscossioni
- Art. 13 - Pagamenti
- Art. 15 - Mandati e reversali telematici
- Art. 16 - Pagamenti con carte di credito
- Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito
- Art. 18 - Anticipazioni di cassa
- Art. 19 - Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge
- Art. 20 - Verifiche ed ispezioni
- Art. 21 - Servizio di cassa per le Aziende Speciali aderenti (norme specifiche)
- Art. 22 - Fatturazione Elettronica, Liquidazione Pagamenti, Split Payment
- Art. 23 - Divieto di subappalto
- Art. 25 - Avvalimento
- Art. 25 - Inadempienze contrattuali - Penalità
- Art. 26 - Risoluzione del contratto
- Art. 27 - Responsabilità e garanzie per la regolare gestione del servizio
- Art. 28 – Riservatezza
- Art. 29 - Foro competente
- Art. 30 - Spese di stipula e registrazione del contratto
- Art. 31 - Tutela dei dati personali

PREMESSE

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria (di seguito anche Amministrazione), con determinazione dirigenziale n. 442 del 15/10/2018, ha disposto di avviare l'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA.) mediante richiesta di offerta (RDO), con l'obiettivo di individuare un Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 01.09.93, n. 385, cui affidare la gestione del servizio di cassa.

Si precisa che dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, sottoposte al regime di "Tesoreria Unica" di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministro del Tesoro 26.7.1985 e 22.11.1985, pertanto l'Istituto Cassiere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dagli enti camerali a valere sulle singole contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Sono invece escluse dal regime di Tesoreria Unica le Aziende speciali delle Camere di Commercio.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 - L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia con l'osservanza delle norme di legge, in particolare, del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" – di cui al D.P.R. 254/2005, e con le modalità riportate nel presente capitolato.

Nomenclatura: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).

1.2 L'affidamento sarà esteso anche al servizio di cassa delle Azienda Speciali della Camera di Commercio IAA Riviere di Liguria di seguito indicate:

- Blue Hub - Sede legale, amministrativa ed operativa: La Spezia, Piazza Europa n. 16 - Codice Fiscale e Partita IVA 01003260112,
- PromoRiviere di Liguria - Sede legale ed amministrativa: Via T. Schiva, 29 - 18100 Imperia (IM) - Sedi operative: Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona (SV) e Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086;
- CeRSAA Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Sede legale, amministrativa ed operativa: Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 01438040097.

1.3 - I rapporti tra l'Amministrazione e l'Istituto cassiere aggiudicatario del servizio saranno disciplinati da apposito contratto, di cui il presente capitolato costituirà parte integrante.

1.4 - Al contratto aderiranno, autonomamente, le Aziende Speciali dell'Amministrazione come indicate al punto 1.2

1.5 - L'esazione sarà pura e semplice, fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Amministrazione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

1.6 - L'Istituto cassiere si obbliga, altresì, a custodire i titoli ed i valori di proprietà dell'Amministrazione, nonché quelli depositati da terzi a titolo di cauzione.

1.7 - Affinché gli Istituti di credito concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta, si ritiene utile comunicare alcuni dati relativi alla Camera di Commercio e alle Aziende Speciali, riportati nell'allegato al presente capitolato:

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

2.1 - La durata del servizio è fissata in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna.

2.2 La durata del servizio potrà essere prorogata alle stesse condizioni oltre la scadenza, qualora si rendesse necessario per dar corso a un nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

2.3 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell'Istituto cassiere.

2.4 L'Amministrazione ha altresì il diritto di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto servizi analoghi siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto di cui al presente capitolato e l'Istituto di credito non accetti di adeguare la convenzione a dette condizioni economiche.

2.5 In caso di cessazione o scioglimento di una o più delle Aziende Speciali, il servizio si interromperà nei confronti dei soli soggetti cessati mentre proseguirà per l'Amministrazione e/o per le Aziende esistenti.

2.6 - Alla cessazione dalle sue funzioni l'Istituto cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori a sue mani in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna delle carte, dei registri, degli stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'Amministrazione sarà obbligata a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto cassiere a qualsiasi titolo.

2.7 - L'Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

Art. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1 Il servizio dovrà essere svolto nei locali dell'Istituto di credito aggiudicatario ubicati nei Comuni di Savona, Imperia e La Spezia, ove sia garantito l'accesso agli addetti dell'Amministrazione e delle Aziende Speciali per il deposito o ritiro di documentazione inerente il servizio, nonché agli utenti degli stessi soggetti per il pagamento dei diritti dovuti per servizi resi.

3.2 Nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia sede, filiale, agenzia o sportello bancario, anche d'appoggio operativo, nel perimetro urbano di ciascuno dei tre comuni dovrà effettuare l'apertura entro la data di inizio della convenzione.

3.3 La mancata apertura di tali sedi nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.

Art. 4 - VALORE DEL SERVIZIO

4.1 Il valore posto a base di gara, determinato anche ai dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti e servizi e della richiesta del CIG (Codice Identificativo di Gara), calcolato considerando i compensi e le commissioni da pagare per la gestione del servizio di cassa, esclusi gli eventuali interessi passivi su anticipazioni e mutui, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta essere prudenzialmente stimato in annuali € 10.000,00 oltre IVA.

4.2 Nella determinazione del suddetto valore si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- la Camera di Commercio IAA Riviere di Liguria è nata il 26 aprile 2016 a seguito dell'accorpamento degli analoghi Enti di Imperia, La Spezia e Savona;
- nel corso degli ultimi cinque anni la Camera di Commercio IAA Riviere di Liguria e le Camere di Commercio IAA accorpate non hanno mai richiesto anticipazioni di cassa;
- le attuali condizioni di liquidità fanno ritenere che, per la durata della convenzione, la possibilità di richiedere anticipazioni di cassa sia del tutto ipotetica e residuale;
- le commissioni bancarie applicate sono poste a carico dei beneficiari di mandati di pagamento;
- l'importo di onorari ed altre forme di remunerazione si riferisce esclusivamente ad operazioni residuali, che non hanno comportato costi per la Camera di Commercio;
- con delibera della Giunta camerale n. 124 del 09/11/2017 è stata decisa l'incorporazione semplificata ex art. 2505 C.C. dell'azienda speciale Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale della Spezia nell'azienda speciale La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo (La Spezia EPS) che dal 01/01/2018 ha assunto la denominazione di azienda speciale "Blue Hub";
- con delibera della Giunta camerale n. 123 del 09/11/2017 è stata decisa l'incorporazione semplificata ex art. 2505 C.C. dell'Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale e dell'azienda speciale Riviera dei Fiori nell'azienda speciale Promimperla, che dal 01/01/2018 ha assunto la denominazione di azienda speciale "PromoRiviere di Liguria";
- nel corso degli ultimi anni le Aziende Speciali sopra indicate non hanno richiesto anticipazioni di cassa;
- le attuali condizioni di liquidità di Blue Hub e PromoRiviere di Liguria fanno ritenere che, per la durata della convenzione, la possibilità di richiedere anticipazioni di cassa sia del tutto ipotetica e residuale;
- l'azienda speciale CeRSAA ha utilizzato negli ultimi anni un'anticipazione di cassa concessa in misura massima di € 150.000,00 ed è pertanto prevedibile che nel periodo considerato possa essere richiesto un affidamento analogo per brevi periodi. Si stima che una eventuale anticipazione possa essere utilizzata per un massimo di 90 giorni all'anno. Nel caso di utilizzo di anticipazioni di cassa, gli interessi e spese saranno liquidati direttamente dall'Azienda Speciale che stipulerà a tal fine appositi atti.

4.3 Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero in quanto non sono configurabili interferenze esterne.

4.4 L'importo offerto in sede di selezione sarà da ritenersi onnicomprensivo di tutti i servizi previsti in Capitolato. L'Istituto cassiere nulla potrà pretendere in aggiunta a quanto offerto.

4.5 Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con valutazione degli elementi di seguito indicati ed in base alle modalità meglio specificate nei successivi punti del presente disciplinare. La Camera si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri numerati da 1 a 12 nel successivo punto 8 del presente disciplinare. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio per il parametro 2, tasso debitore. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti valida conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 co. 12 del D.Lgs 50/2016), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Art. 5 – PERIODO DI PROVA

5.1 - I primi sei mesi di esecuzione dell'appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Amministrazione una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio di cassa.

5.2 - Durante tale periodo l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'Istituto cassiere l'integrazione del servizio ove lo stesso dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione stessa. In caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione potrà procedere al recesso mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare all'Istituto cassiere a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 6 – MODIFICHE DEL SERVIZIO

6.1 - Nel corso del rapporto contrattuale, l'Amministrazione e le Aziende Speciali aderenti saranno legittimate a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio.

6.2 - L'Istituto cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto dall'Amministrazione (non compreso in capitolato), alle migliori condizioni possibili.

6.3 - Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

Art. 7 – FIRME AUTORIZZATE

7.1 - L'Amministrazione e le Aziende Speciali aderenti comunicheranno preventivamente all'Istituto cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. L'Istituto cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

7.2 - Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai delegati, si intenderà automaticamente che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

8.1 – Per la Camera di Commercio il servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con l’Istituto cassiere. L’Istituto cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo Infocamere denominato “Ordinativo Bancario Informativo” OBI) entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso formulata dall’Amministrazione.

8.2 - La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali “mandato elettronico” sarà attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da Infocamere, con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (circolare ABI n. 35/2008). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso l’Amministrazione, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.

8.3 - In caso di indisponibilità del sistema informatico dell’Amministrazione e/o dell’Istituto cassiere per oltre 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si potrà ulteriormente ricorrere agli ordinativi cartacei.

8.4 – Le Aziende Speciali avranno la facoltà di scegliere con che modalità dovrà essere espletato il servizio.

8.5 - L’Istituto cassiere rende inoltre disponibile un servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivato per tutta la durata del contratto a cura e spese dell’Istituto cassiere e senza alcun onere per l’Amministrazione con:

- a) funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente;
- b) funzioni telematiche per effettuare operazioni di versamento (ad. es. F24).

8.6 L’Istituto Cassiere avrà l’obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- ordinativi di incasso e pagamento telematici;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
- eventuali altri documenti previsti dalla legge.

8.7 L’Istituto Cassiere dovrà trasmettere, anche in via telematica, entro i primi dieci giorni lavorativi dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, alla Camera e alle Aziende Speciali il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel trimestre precedente.

8.8 L’Istituto Cassiere invierà, annualmente, in via telematica, entro il 10 gennaio di ogni esercizio, l’estratto del conto corrente bancario, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute.

8.9 La Camera di Commercio e le Aziende Speciali verificheranno gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 – ALTRI SERVIZI

9.1 L’Istituto cassiere si impegna a fornire, la data di avvio del servizio, i seguenti ulteriori servizi:

- installazione e manutenzione, di n. 14 (quattordici) terminali POS da installare presso le sedi camerali, con costi a totale carico dell’Istituto cassiere, ivi compresi eventuali canoni, provvigioni, materiali di consumo, disinstallazioni, reinstallazioni ecc.. Le apparecchiature

POS dovranno essere rimosse alla scadenza del contratto, con oneri a carico dell'Istituto cassiere. I terminali POS dovranno essere di tipo Ethernet o GSM a richiesta dell'Ente;

- trasmissione quotidiana alla banca dati "SIOPE" gestita dalla Banca d'Italia, dei dati concernenti tutti gli incassi e pagamenti effettuati dall'Amministrazione.

9.2 Tutti i servizi sopra indicati dovranno essere attivati senza soluzione di continuità rispetto ai servizi ora espletati dall'attuale Istituto cassiere.

9.3 Nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento relative a riscossioni tramite POS, circuiti Pagobancomat e carte di credito.

Art. 10 – TASSI D'INTERESSE - ADDEBITO COMMISSIONI

10.1 Sulle giacenze di cassa delle sole Aziende Speciali aderenti, in quanto escluse dal regime di Tesoreria Unica, sarà applicato il tasso di interesse annuo risultante dall'esito della procedura di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

10.2 Sulle eventuali anticipazioni ordinarie di cassa sarà applicato il tasso di interesse annuo risultante dall'esito della procedura di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

10.3 L'addebito delle commissioni a carico dei beneficiari sui bonifici sarà quello risultante dall'esito della procedura di gara.

10.4 L'addebito delle commissioni a carico dell'Ente sulle riscossioni POS tramite circuiti Pagobancomat e carte di credito sarà quello risultante dall'esito della procedura di gara.

10.5 I dati relativi ai precedenti punti corrisponderanno a quelli offerti dall'Istituto di credito concorrente in sede di offerta. Gli stessi rappresentano elementi di valutazione dell'offerta con conseguente attribuzione di punteggio.

Art. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO

11.1 La gestione finanziaria dell'Amministrazione ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non potranno effettuarsi operazioni di riscossione o di pagamento sul bilancio dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 12 - CONTO GIUDIZIALE

12.1 Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Istituto cassiere si impegna a trasmettere all'Amministrazione il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del DPR 254/2005.

Art. 13 – RISCOSSIONI

13.1 - Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) inviati telematicamente o comunque emessi dall'Amministrazione su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Dirigente dell'area economico-finanziaria e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Amministrazione o dai rispettivi delegati come previsto dall'art. 17 del D.P.R. 254/2005.

13.2 - Le reversali d'incasso cartacee saranno consegnate dall'Amministrazione e dalle Aziende Speciali all'Istituto cassiere accompagnate da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all'Ente per ricevuta.

13.3 - L'Istituto cassiere dovrà documentare l'incasso delle somme rimosse sul conto di cassa dell'Amministrazione.

13.4 - In assenza di ordinativi di riscossione, l'Istituto cassiere accetterà ugualmente le somme che i terzi intendano versare all'Amministrazione o alle Aziende Speciali, a qualsiasi titolo e causa, rilasciandone ricevuta. Tali incassi saranno comunicati all'Amministrazione o alle Aziende che provvederanno all'emissione degli ordinativi di riscossione.

13.5 - Nel caso in cui l'Amministrazione o l'Azienda Speciale presenti all'Istituto cassiere per l'incasso assegni od altri titoli di credito emessi o girati a favore dell'Amministrazione o

dell'Azienda stessa, non accompagnati dal relativo ordine di riscossione, l'Istituto cassiere provvederà in termini di partite pendenti per l'importo corrispondente. Le spese relative a dette operazioni di incasso non potranno essere oggetto di compensazione e non saranno rimborsate dall'Amministrazione o dall'Azienda. In ogni caso l'Istituto cassiere non potrà applicare commissioni sulle riscossioni tramite assegni.

13.6 - Per tutte le riscossioni, l'Istituto cassiere applicherà la valuta del giorno di incasso/accredito, ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010.

13.7 - Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre, saranno revocate e annullate dall'Amministrazione o dall'Azienda Speciale.

Art. 14 – PAGAMENTI

14.1 - I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto cassiere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, inviati telematicamente o comunque emessi dall'Amministrazione su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Dirigente dell'area economico-finanziaria e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 254/2005.

14.2 - I mandati dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- numerazione progressiva;
- conto di bilancio (imputazione di spesa) ed esercizio di riferimento;
- beneficiario (dati identificativi del destinatario del pagamento);
- importo da pagare in cifre ed in lettere (in caso di importo lordo verrà indicata la relativa decurtazione soggetta a vincolo di reversale e il corrispondente netto spettante);
- l'eventuale data di scadenza;
- causale del pagamento (con indicazione della documentazione di supporto allegata al mandato e degli estremi dell'atto amministrativo deliberativo);
- modalità di pagamento;
- codice SIOPE;
- Codice Identificativo di Gara (CIG), se il pagamento è riferito ad un contratto d'appalto o di concessione;
- codice CUP, se necessario.

Si fa presente che sia l'Amministrazione, sia l'Istituto cassiere, dovranno adeguarsi alle nuove normative che dovessero entrare in vigore durante la vigenza del contratto (in particolare si prevede l'entrata a regime di SIOPE+).

14.3 - In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a € 1.000,00 di cui alla legge 201/2011, i mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario;
- accreditamento in conto corrente postale, o mediante vaglia o assegno postale;
- commutazione in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto cassiere.

14.4 - L'Istituto cassiere, su conforme richiesta dell'Amministrazione o dell'Azienda, dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione.

14.5 - I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo rispetto a quello della loro consegna. L'Istituto cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Amministrazione o dall'Azienda e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza.

14.6 - I pagamenti di emolumenti ai dipendenti dell'Amministrazione o delle sue Aziende Speciali aderenti (retribuzioni, prestiti o anticipazioni su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi), a mezzo accredito in conto corrente bancario o postale sono esenti da spese sia per l'ordinante sia per i beneficiari. Anche i pagamenti a favore degli amministratori e componenti di commissioni dell'Amministrazione e delle Aziende Speciali aderenti per gettoni di presenza, rimborsi spese e compensi sono da intendersi senza spese per le parti.

14.7 - L'Amministrazione e le Aziende Speciali aderenti si impegnano a fornire all'Istituto cassiere con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data di pagamento appositi elenchi (su supporto cartaceo o informatico o mediante invio telematico) contenenti gli estremi dei beneficiari e gli importi netti da pagare.

Inoltre non sarà applicata alcuna commissione o spesa anche ai seguenti pagamenti:

- disposti a favore dello Stato o di altro soggetto pubblico;
- relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

14.8 - La trasmissione dei mandati di pagamento all'Istituto Cassiere avverrà, di regola, con modalità telematica secondo quanto concordato dalle parti all'art. 9 del presente capitolato.

14.9 - L'Istituto Cassiere si obbliga a non dar corso al pagamento dei mandati eventualmente trasmessi in forma cartacea che non siano formalmente corrispondenti a quanto disposto nel presente contratto, non correttamente compilati o sui quali risultino abrasioni. Eventuali cancellature o integrazioni saranno accettate qualora convalidate mediante apposizione delle firme autorizzatorie.

14.10 - I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere nei limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Amministrazione o dell'Azienda Speciale e delle anticipazioni concesse.

Art. 15 – MANDATI E REVERSALI TELEMATICI

15.1 Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili ed in alternativa alla procedura basata su modelli (reversali e mandati) cartacei, l'Amministrazione ha attivato procedure telematiche con l'introduzione di modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (Standard ABI - formato XML).

15.2 In particolare è richiesta l'adozione del prodotto offerto da Infocamere, Società Consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, già in uso presso altre Camere di Commercio.

Art. 16 - PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

16.1 - Su richiesta dell'Amministrazione, l'Istituto cassiere procederà al rilascio di massimo 3 (tre) carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi.

16.2 – Su richiesta delle Aziende Speciali. L'Istituto Cassiere procederà al rilascio di una carta di credito per ciascuna Azienda, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi.

16.3 A tal fine l'Amministrazione e le Aziende Speciali trasmetteranno all'Istituto cassiere il provvedimento con il quale saranno individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.

16.4 - L'Amministrazione e le Aziende Speciali trasmetteranno all'Istituto cassiere l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.

16.5 - Il rilascio e la gestione annuale delle carte di credito aziendali dovranno essere gratuiti per l'Amministrazione e le Aziende Speciali.

16.6 - L'Istituto cassiere provvederà a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Amministrazione applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 17 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

17.1 - L'Istituto cassiere assumerà gratuitamente in custodia e/o amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Amministrazione che verranno immessi in deposito. L'Istituto cassiere custodirà, inoltre, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Amministrazione.

17.2 - L'Istituto cassiere non procederà alla restituzione degli stessi senza regolare autorizzazione dell'Amministrazione. Per contro l'Istituto cassiere, dietro semplice ordine firmato, a tergo delle bollette di deposito, dalle persone autorizzate dall'Amministrazione, dovrà provvedere a restituire, anche in giornata, ai rispettivi titolari i depositi effettuati per la partecipazione a pubbliche gare.

17.3 - L'Istituto cassiere sarà responsabile, a norma di legge, di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati.

17.4 - Per tutti i titoli depositati, l'Istituto cassiere assumerà l'obbligo di controllare i bollettini delle estrazioni sia per il rimborso dei titoli che per l'assegnazione di premi e provvederà alle riscossioni dandone notizia all'Amministrazione per l'emissione degli ordinativi di incasso.

17.5 - L'Istituto cassiere dovrà garantire la possibilità di reinvestire i titoli dell'Amministrazione entro l'identico giorno di scadenza degli stessi, e con valuta del giorno medesimo.

Art. 18 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

18.1 - Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto, su apposita richiesta dell'Amministrazione o dell'Azienda Speciale, corredata della deliberazione dell'organo competente, l'Istituto cassiere **potrà** accordare un'anticipazione di cassa.

18.2 - Gli interessi verranno calcolati sulle quote utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.

18.3 - In caso di cessazione del servizio di cassa, per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito.

18.4 - L'Istituto cassiere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

18.5 - Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello risultante dall'esito della procedura di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

Art. 19 - PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI ED ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI PER LEGGE

19.1. L'Istituto cassiere, sentito il parere del Dirigente dell'area economico-finanziaria, provvederà ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti onde essere in grado di garantire il pagamento, alle scadenze previste, di rate di mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.

19.2 - Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, l'Istituto cassiere potrà far fronte ai pagamenti di cui sopra, alle previste scadenze, mediante eventuali anticipazioni di cassa.

19.3 - L'Istituto cassiere sarà responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate all'Amministrazione.

Art. 20 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

20.1 L'Amministrazione, le Aziende Speciali e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Amministrazione e delle Aziende Speciali avranno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno.

20.2 L'Istituto cassiere dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

20.3 Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Amministrazione ed il Dirigente dell'Area economico-finanziaria (o altro delegato) dovranno avere libero accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte

del Segretario Generale dell'Amministrazione dei nominativi, i suddetti potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Allo stesso modo, il Legale rappresentante dell'Amministrazione o un suo delegato, con l'assistenza del Segretario Generale e del Dirigente dell'Area economico-finanziaria potranno, in ogni tempo, procedere a verifiche di cassa nei confronti dell'Istituto cassiere.

Art. 21 - SERVIZIO DI CASSA PER LE AZIENDE SPECIALI ADERENTI (NORME SPECIFICHE)

21.1 - Il presente articolo illustra sinteticamente le peculiarità della gestione del servizio di cassa delle attuali Aziende Speciali dell'Amministrazione. Dette Aziende godono di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, rispetto all'Amministrazione. Inoltre, sono escluse dal regime di Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1984. Il loro servizio di cassa si esplica attraverso operazioni di accredito e addebito effettuate su uno specifico conto corrente di corrispondenza (un conto corrente per ciascuna Azienda).

21.2 - I pagamenti a valere sul predetto conto sono eseguiti mediante ordinativi redatti su moduli appositamente predisposti dalle Aziende stesse, a firma congiunta del Direttore pro tempore e del Consigliere delegato alle funzioni di Responsabile Amministrativo-Contabile ed estinti di norma a mezzo bonifico bancario o postale senza spese a carico dell'Azienda.

21.3 - Per tutti i pagamenti l'Istituto cassiere applicherà una data di valuta non anteriore al giorno di pagamento/addebito ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010.

21.4 Restano a carico dell'Istituto cassiere le spese relative all'accredito in conto corrente degli stipendi del personale e dei compensi a collaboratori, revisori dei conti o amministratori delle Aziende Speciali aderenti.

21.5 Gli incassi devono essere accreditati immediatamente sul c/c bancario intestato alle Aziende e saranno tempestivamente comunicati mediante invio alle stesse di contabili bancarie con indicata la causale.

21.6 Su tale conto corrente non sarà applicata alcuna commissione bancaria per ogni operazione eseguita nell'ambito del territorio nazionale.

21.7 L'Istituto cassiere invierà alle Aziende l'estratto conto, di regola, con cadenza settimanale.

21.8 Le Aziende potranno integrare di comune accordo con l'Istituto cassiere il contratto sottoscritto dall'Amministrazione, con ulteriori clausole e condizioni.

Art. 22 - FATTURAZIONE ELETTRONICA, LIQUIDAZIONE PAGAMENTI, SPLIT PAYMENT

22.1 La Camera di Commercio può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture inviate in modalità diversa da quella elettronica.

22.2 Su ciascuna fattura elettronica dovranno essere riportati:

- la descrizione delle prestazioni;
- la seguente dicitura: Servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova e delle Aziende Speciali aderenti - triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021;
- il C.I.G. – Codice identificativo Gara Z5E2546575
- il Codice Univoco Ufficio: TQBHGX

22.3 La fatturazione sarà trimestrale posticipata. Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione, purché il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Istituto cassiere - risulti in regola rispetto al versamento dei contributi a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l'Istituto cassiere abbia realizzato con puntualità e precisione le prestazioni richieste.

22.4 Sulle fatture elettroniche emesse, questa Amministrazione, in applicazione del meccanismo della “Scissione dei pagamenti” (Split Payment), verserà all’Istituto cassiere il solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando, invece, l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

22.5 L’Istituto cassiere, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all’Amministrazione le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni relative ai dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Istituto cassiere non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

23.1 Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto. L’Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto.

Art. 24 - AVVALIMENTO

24.1 L’Istituto di credito che, per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti, intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento deve allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici.

24.2 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti della prima.

Art. 25 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

25.1 L’Amministrazione, in ogni caso di inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente bando di gara e/o violazione delle norme di legge e/o del contratto, si riserva la facoltà di applicare penalità il cui ammontare potrà variare, a seconda della gravità del comportamento dell’Istituto cassiere, tra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 500,00, per ogni singola inadempienza e/o violazione.

25.2 La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione.

25.3 Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole per l’Amministrazione, potrà essere comminata una semplice ammonizione, fatto salvo in ogni caso il disposto dei punti precedenti.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

26.1 - Il contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) frode contrattuale;
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Istituto cassiere;
- d) interruzione non giustificata del servizio;
- e) subappalto, anche parziale, del servizio;
- f) cessione del contratto;
- g) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull’attività inerente l’appalto;
- h) inadempimenti dell’Istituto cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l’applicazione di 4 (quattro) ovvero più penali;
- i) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, di cui al DPR 62/2013, commesse dai dipendenti o collaboratori dell’Istituto di Credito, ai sensi dell’art. 2 dello stesso Codice.

26.2 - Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere.

26.3 - Salvo quanto disposto dal precedente art. 27, l'Istituto cassiere sarà in ogni caso tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati all'Amministrazione.

Art. 27 - RESPONSABILITA' E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO

27.1 Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione in conseguenza all'espletamento del servizio.

27.2 L'Istituto cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e dovrà conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i depositi dei terzi che non gli siano stati consegnati in contanti.

27.3 L'Istituto cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti dell'Amministrazione.

27.4 Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati all'Amministrazione, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Art. 28 - RISERVATEZZA

28.1 L'Istituto cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 29 – FORO COMPETENTE

29.1 Per tutte le controversie concernenti il servizio di cui al presente capitolato che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione presso un soggetto iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

29.2. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario; è territorialmente competente il Foro di Savona.

Art. 30 – SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

30.1 Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Istituto cassiere.

Art. 31 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

31.1 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR – General Data Protection Regulation), l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, comunica che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge (Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159 e s.m.i.).

31.2 I dati personali forniti dall'Istituto di Credito aggiudicatario verranno inoltre trattati ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa.

31.3 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

31.4 I dati potranno essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- agli Enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

31.5 I dati non verranno in alcun modo diffusi e saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo da definire in relazione alle esigenze di controllo da parte delle autorità preposte. Dati sintetici potranno essere conservati anche per periodi ulteriori nell'ambito dei provvedimenti assunti dall'Ente in relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di pubblico interesse.

31.6 Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.

31.7 Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Codice fiscale 01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia (Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Provveditore: Alessandra Bronzi.